Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 3 luglio 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 826.
Modificazioni alle tabelle organiche dell'Istituto tecnico industriale governativo di Foggia e dell'Istituto tecnico industriale governativo «A. Volta» di Napoli. Pag. 2010

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 827.
Modificazioni alla tabella organica della scuola tecnica industriale di Torre Annunziata . . . . . . Pag. 2011

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 828.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma dell'Arco, con sede in Palermo . Pag. 2011

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 829.
Dichiarazione formale dei fini della Compagnia di Sant'Orsola, in Palermo . . . . Pag. 2011

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 555.
Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige . . . . Pag. 2011

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 556.
Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari per i servizi della pesca. . Pag. 2013

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 giugno 1947, n. 557.
Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi. Pag. 2014

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 maggio 1947.
Modificazione al decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, relativo alla radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite. Pag. 2014

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.
Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale della gente dell'aria. Pag. 2014

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa, Montaperto, Riesi, San Cataldo e Roccapalumba . Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo Le Fratte, Ginosa, Montedorisio, Rionero in Vulture, Pietrelcina, Brindisi di Montagna . . . . Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.
Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cropani (Catanzaro) . . . . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1947.
Nomina del presidente della Cassa nazionale della gente dell'aria . . . . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ruinas, Giave, Simascis, Barumini e Lunamatrona . . . . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santomenna, Palena, Casalnuovo Lucano, Lauria, Montemilone, Montemurro e Pietrapertosa. Pag. 2017

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laviano, Montecorvino Pugliano, Bellante, Guardialfiera, Noepoli, Paglieta e Castilenti. Pag. 2017

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pau, Ploaghe, Solarussa, Villasalto, Montresta, Decimoputzu, San Nicolò Gerrei, Villaurbana, Narbolia, Fluminimaggiore, Morgongiori, Usellus, Villacidro, Tuili, Collinas, Sardara, Bessude e Masullas. Pag. 2018

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.
Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena e nomina del Prefetto di quella Provincia a commissario straordinario alla Camera stessa . . . . Pag. 2019

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1947.
Proroga della gestione commissariale straordinaria della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata. Pag. 2019

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1947.
Parziale revoca di divieto di pesca in un tratto del fiume Po, in Torino . . . . Pag. 2019

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Pietrasanta . . . . Pag. 2020

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1947.
Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale. Pag. 2020

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.
Approvazione di una clausola speciale per l'assicurazione complementare « Beneficio figli postumi » presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 2020

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 16 giugno 1947.
Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1947 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale. Pag. 2021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Oppido Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2022
Autorizzazione al comune di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2022

Ministero della marina mercantile:
Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Erchie del comune di Maiori (Salerno) . . . . . . Pag. 2022
Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Amantea (Cosenza) . . . . Pag. 2022
Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Casalvelino (Salerno) . . . . Pag. 2022

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 2022

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto. . . . . Pag. 2022
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce . . . . . . Pag. 2022
Nomina del presidente dell'Istituto per le case popolari della provincia di Enna . . . . Pag. 2022
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova. Pag. 2022

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mongrando (Vercelli) . . . . . . Pag. 2022
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sassuolo e Prignano (Modena) . . . . . Pag. 2022

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2023

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi a posti gratuiti di studio presso convitti nazionali . . . . Pag. 2023
Concorsi a posti gratuiti di studio presso istituti di educazione femminile . . . . Pag. 2024

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 826.

Modificazioni alle tabelle organiche dell'Istituto tecnico industriale governativo di Foggia e dell'Istituto tecnico industriale governativo « A. Volta » di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2178, che approva lo statuto e la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale governativo di Foggia;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2186, che approva lo statuto e la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale governativo « A. Volta » di Napoli;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 è soppresso il posto di vice segretario di ruolo (gruppo *B*, grado 12°) previsto nella tabella organica dell'Istituto tecnico industriale governativo di Foggia.

Art. 2.

Con uguale decorrenza è aggiunto un posto di vice segretario di ruolo (gruppo *B*, grado 12°) nella tabella organica dell'Istituto tecnico industriale governativo « A. Volta » di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 827.

Modificazioni alla tabella organica della scuola tecnica industriale di Torre Annunziata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1706, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 dicembre successivo riguardante, tra l'altro, la tabella organica della scuola tecnica industriale di Torre Annunziata;

Considerata l'opportunità di attribuire la cattedra di ruolo all'insegnamento della matematica, fisica e chimica e di comprendere, invece, l'insegnamento della cultura generale tra gli incarichi retribuiti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946 la pianta organica della scuola tecnica industriale di Torre Annunziata annessa al regio decreto 13 settembre 1940, n. 1706, è modificata nel senso che l'insegnamento della cultura generale viene compreso tra gli incarichi retribuiti e quello della matematica, elementi di fisica e di chimica viene previsto come cattedra di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 151. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 828.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma dell'Arco, con sede in Palermo.

N. 828. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma dell'Arco, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 829.

Dichiarazione formale dei fini della Compagnia di Sant'Orsola, in Palermo.

N. 829. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Compagnia di Sant'Orsola, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 555.

Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 775;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1946, n. 528;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento (comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena, Valdagno; le frazioni Senale e S. Felice del comune di Fondo; Lauregno, Proves e Sinablana del comune di Rumo; Anterivo del comune di Capriana) è impartito nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia lingua materna.

Le scuole con insegnamento in lingua tedesca nei Comuni e nelle frazioni di cui sopra sono amministrate dal Provveditore agli studi della provincia di Bolzano.

Art. 2.

L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci. Il passaggio da scuola di una lingua a scuola di un'altra lingua è ammesso solo previo giudizio da parte di una commissione di esame mista.

Art. 3.

All'insegnamento, di cui all'art. 1, è aggiunto per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento tedesca l'insegnamento della lingua italiana, e per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento italiana l'insegnamento della lingua tedesca.

L'insegnamento della seconda lingua, di cui al comma precedente, in aggiunta all'orario normale, è impartito con l'orario seguente: per gli alunni di seconda e terza classe elementare 3 ore settimanali per ogni classe; per gli alunni di quarta e quinta classe elementare, nonchè per gli alunni delle classi integrative eventualmente istituite, 6 ore settimanali per ogni classe.

Per l'insegnamento in dette scuole saranno adottati i programmi ministeriali in vigore con opportuni adattamenti e appositi libri di testo.

L'insegnamento della seconda lingua si svolge, secondo l'orario settimanale, sulla base di programmi adeguati a quelli della classe.

Programmi ed orario saranno determinati con apposito decreto.

Art. 4.

L'istituzione di una scuola, intesa ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento generale 26 aprile 1928, nu-

mero 1297, per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatoria quando essi raggiungono il numero di almeno otto obbligati.

Art. 5.

Per l'insegnamento alle minoranze linguistiche, che nello stesso centro non raggiungono il numero minimo di otto alunni obbligati, può disporre il Provveditore agli studi competente, mediante incarico da affidarsi, anno per anno, ad un insegnante di scuola viciniore appartenente allo stesso gruppo linguistico. L'insegnante a cui viene affidato l'incarico, è tenuto a fare, a integrazione dell'orario normale della sua scuola, almeno 140 lezioni annue di due ore giornaliere. Per tale incarico gli verrà corrisposta una diaria di L. 200 per ogni giorno di lezioni, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Quando non sia possibile provvedere nel modo previsto dal primo comma del presente articolo, è consentito assumere un apposito insegnante, sempre appartenente allo stesso gruppo linguistico, al quale sarà affidato l'incarico dell'insegnamento in due località. Il detto insegnante avrà diritto, oltre agli emolumenti normali, al trattamento previsto dal successivo art. 8.

Art. 6.

Per l'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca nel territorio, di cui all'art. 1, è istituito un ruolo speciale di maestri, che siano in possesso della cittadinanza italiana, ai quali sono fatte le medesime condizioni di carriera che ai maestri del ruolo nazionale.

Il numero dei posti di tale ruolo è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro; nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo nazionale magistrale.

Art. 7.

Per la determinazione del numero dei posti del ruolo speciale e del numero degl'insegnanti appartenenti al ruolo nazionale, assegnati al territorio, di cui all'art. 1, si terrà conto:

1) del numero delle classi con lingua d'insegnamento tedesca e rispettivamente con lingua d'insegnamento italiana, che funzionano con orario intero;

2) del numero dei maestri da adibirsi nella medesima sede all'insegnamento della seconda lingua in più classi, calcolando, rispettivamente nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e con lingua d'insegnamento tedesca, che un posto di maestro corrisponde ad un orario settimanale, da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore;

3) del numero dei maestri che debbono esercitare l'insegnamento in più scuole di diverse località ad orario ridotto, calcolando che un posto di questi maestri corrisponde ad un orario d'insegnamento settimanale da 18 a 21 ore.

Art. 8.

Ai maestri che debbono esercitare la loro attività ad orario ridotto in più scuole di diversa località, è assegnata la retribuzione, di cui all'art. 155 del testo unico 5 febbraio 1938, n. 577, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Le stesse disposizioni dell'articolo citato nel precedente comma si applicano anche agl'insegnanti, di cui al n. 2 dell'art. 7, qualora essi disimpegnino un orario superiore alle 24 ore settimanali.

Art. 9.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, il Provveditore agli studi, che amministra le scuole del territorio, di cui all'art. 1, potrà assumere nel ruolo, di cui all'art. 6, mediante un concorso speciale per titoli ed esami, gl'insegnanti elementari attualmente in servizio, forniti di regolare abilitazione e che abbiano, almeno, 5 (cinque) anni di lodevole insegnamento nelle scuole pubbliche dell'Alto Adige.

Al predetto concorso speciale potranno essere ammessi anche i maestri elementari, i quali, pur non essendo attualmente in servizio nelle scuole dell'Alto Adige, vi abbiano prestato precedentemente lodevole servizio per almeno 5 anni e dimostrino sicura conoscenza della lingua tedesca.

Nel detto ruolo sono altresì sistemati, con norme che saranno emanate successivamente, i maestri che abbiano appartenuto al ruolo magistrale delle scuole elementari in lingua tedesca, già funzionanti nell'Alto Adige e soppresse dopo il 1922, e — in armonia con le disposizioni legislative, relative alle opzioni per la cittadinanza germanica — gl'insegnanti che fino all'opzione stessa erano in ruolo nelle scuole italiane.

Art. 10.

Per l'assunzione ai posti di ruolo speciale, che risultassero vacanti, il Provveditore agli studi bandirà ogni biennio un concorso speciale per titoli ed esami, secondo norme da determinarsi con ordinanze ministeriali.

In tali concorsi, oltre al titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, sarà richiesta la conoscenza dell'altra lingua parlata nel territorio.

Art. 11.

E' autorizzata l'assunzione di tre catechisti di lingua tedesca in aggiunta a quelli previsti dall'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, le cui disposizioni vengono estese anche alle scuole elementari con lingua d'insegnamento tedesca.

Art. 12.

Per l'assunzione in servizio quali provvisori e per le supplenze ai posti vacanti, istituiti a norma dell'art. 6, sarà richiesta la piena padronanza della lingua nella quale l'insegnamento viene impartito; sarà preferito l'insegnante che abbia conoscenza dell'altra lingua parlata nel territorio.

E' in facoltà del Provveditore agli studi, nel caso di mancanza di persone regolarmente abilitate e aventi i detti requisiti, di derogare dall'esigenza del titolo di abilitazione.

Art. 13.

Il beneficio dell'alloggio gratuito, previsto dalla legge 2 luglio 1924, n. 1152, o in mancanza, delle relative indennità, è esteso ai maestri di ruolo nelle scuole del gruppo linguistico tedesco del territorio, di cui all'articolo 1, nonchè ai maestri provvisori dei due gruppi linguistici italiano e tedesco nelle scuole dello stesso territorio.

Di tale beneficio usufruiscono pure gl'ispettori scolastici ed i direttori didattici dei due gruppi linguistici, in servizio nel predetto territorio.

Nel caso che il numero degli alloggi disponibili non sia sufficiente, avranno la preferenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla loro qualità di titolari o di provvisori, quelli che sono provenienti da altre località e, tra essi, quelli che abbiano una famiglia a carico o siano più anziani di servizio.

Art. 14.

Nelle scuole di grado preparatorio è usata la lingua materna degli alunni.

Per la scelta del relativo personale sono applicate, per analogia, le norme stabilite dall'art. 12 del presente decreto per l'assunzione dei maestri provvisori o supplenti.

Art. 15.

Il Provveditore agli studi della provincia di Bolzano sarà scelto, nel ruolo nazionale dei Provveditori agli studi, fra chi sia a piena conoscenza delle due lingue della regione.

Per i servizi scolastici relativi alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è assegnato all'ufficio scolastico di Bolzano, con le funzioni e le attribuzioni di Vice Provveditore, un preside di 1ª categoria, appartenente al gruppo etnico tedesco che abbia piena conoscenza della lingua italiana. Sono altresì assegnati a detto ufficio due ispettori scolastici, uno di lingua italiana e l'altro di lingua tedesca, per esercitare il necessario coordinamento fra le scuole delle due lingue.

Tali ispettori sono prescelti fra coloro che conoscano ambedue le lingue d'uso della regione.

Per provvedere alla vigilanza delle scuole elementari di lingua tedesca il Ministro per la pubblica istruzione con decreto da emanare di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro, ha facoltà di ripartire il territorio, di cui all'art. 1, in un numero di circoscrizioni scolastiche e di circoli didattici corrispondenti ai bisogni, modificando in pari tempo il numero delle circoscrizioni e dei circoli, attualmente esistenti per le scuole con lingua d'insegnamento italiana.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare con decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, il numero dei posti di ruolo degl'ispettori e dei direttori didattici, di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570.

Art. 16.

Gli atti degli Uffici scolastici di carattere generale, compresi i diplomi ed i certificati scolastici, saranno bilingui; gli altri atti, invece, in italiano o in tedesco.

Art. 17.

Gl'ispettori scolastici ed i direttori didattici delle scuole di lingua italiana nei Comuni, di cui all'art. 1, saranno sostituiti gradualmente da ispettori scolastici e direttori didattici che conoscano ambedue le lingue.

All'atto dell'applicazione del presente decreto possono essere incaricati dell'ufficio di ispettore scolastico e di direttore didattico rispettivamente gl'insegnanti altoatesini di ruolo degli istituti secondari ed insegnanti di ruolo delle scuole elementari, che conoscano ambedue le lingue d'uso della regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 556.

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari per i servizi della pesca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari per i servizi della pesca;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, concernente il trasferimento dei servizi del Commissariato generale per la pesca al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 413, recante modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'assegnazione annua, in via straordinaria, di lire 5.000.000 prevista nell'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, viene elevata, a partire dall'esercizio in corso e fino a tutto l'esercizio 1949-50, a L. 15.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 giugno 1947, n. 557.

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, può essere esercitata dall'avente diritto alla restituzione dei beni o dal suo legale rappresentante anche prima della richiesta della restituzione dei beni stessi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al sequestratario o amministratore e all'Intendenza di finanza competente per territorio.

L'Intendenza di finanza inviterà i locatari a rilasciare senz'altro, e non oltre il termine di 15 giorni, libera la proprietà, e qualora i locatari non adempiano a tale obbligo provvederà subito a norma del capoverso dell'articolo unico del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434.

Art. 2.

Per l'esame delle questioni concernenti la restituzione dei beni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, è istituita un'apposita commissione presso la Ragioneria generale dello Stato.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro. Al presidente, ai componenti ed al segretario della predetta commissione è attribuito il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

La relativa spesa farà carico al capitolo 376-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — GRASSI — DEL VECCHIO — TOGNI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 maggio 1947.

Modificazione al decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, relativo alla radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 6 Marina, foglio n. 255, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 ottobre 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Fabiola » le parole: « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 del 28 agosto 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Registro Marina n. 11, foglio n. 324

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale della gente dell'aria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria, approvato con regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, e modificato con i regi decreti 15 luglio 1937, n. 1908, e 13 settembre 1938, n. 1687;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale della gente dell'aria, con sede in Roma, è composto dai seguenti membri:

Buzio dott. Alessandro, Vitantonio dott. Antonio, Schiona com. Leonida: in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei;

Morrocchi dott. Attilio: in rappresentanza degli industriali meccanici e metallurgici;

Fantappiè avv. Giuseppe: in rappresentanza dell'Aereo Club d'Italia;

Gherardi com. Alto, Mancuso com. Francesco, Biondi com. Piero, Borelli com. Fernando, Sacchetti com. Vittorio: in rappresentanza della gente dell'aria;

Sani dott. Piero: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Solaro dott. Carlo Alberto: in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica con facoltà di farsi sostituire dal dott. Edmondo Fusco;

Cappuccio dott. Achille: in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa stessa è composto come segue:

Gasparri dott. Carlo, sindaco effettivo, Fadda dott. Francesco, sindaco supplente: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Macchiori Ildebrando, sindaco effettivo, Cocchia Enzo, sindaco supplente: in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Stefanini dott. Gino, sindaco effettivo, Pellini dott. Luigi, sindaco supplente: in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa, Montaperto, Riesi, San Cataldo e Roccapalumba.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Fiandaca fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Il sig. Calogero Butera fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montaperto (Agrigento).

L'avv. Eugenio Roccella di Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riesi (Caltanissetta).

Il sig. Salvatore La Tona fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta).

Il sig. Bernardo Santino fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccapalumba (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo Le Fratte, Ginosa, Monteodorisio, Rionero in Vulture, Pietrelcina, Brindisi di Montagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il padre Vincenzo De Martino fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza).

Il prof. Francesco D'Alconzo fu Luca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ginosa (Taranto).

Il sig. Alfonso Suriani fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteodorisio (Chieti).

Il sig. Michele Labella di Domenicantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza).

Il dott. Nunziante Affinito di Samuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrelcina (Benevento).

Il sig. Giuseppe Pisani fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. Il Ministro per le finanze e il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cropani (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cropani (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cropani (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. Il Ministro per le finanze e il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1947.

Nomina del presidente della Cassa nazionale della gente dell'aria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 7 dello statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria, approvato con regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, modificato con i regi decreti 15 luglio 1937, n. 1908, e 13 settembre 1938, n. 1687;

Decreta:

Il dott. Carlo Rutigliano è nominato presidente della Cassa nazionale della gente dell'aria.

Roma, addì 15 maggio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per la difesa
GASPAROTTO

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ruinas, Giave, Simascis, Barumini e Lunamatrona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giorgio Secci Tatti fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari).

Il dott. Giuseppe Delrio fu Pietro Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari).

Il sig. Antonio Secci Uras fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simascis (Cagliari).

Il sig. Francesco Lai Ghiani fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari).

Il sig. Federico Mancosu Pistis fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2705)

Decreta:

Il sig. Giovanni Figurelli fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santomenna (Salerno).

Il comm. dott. Vincenzo D'Onofrio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palena (Chieti).

Il rag. Vincenzo Veneziano fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza).

Il sig. Francesco Zaccara fu Fedele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lauria (Potenza).

Il sig. Savino Lasaponara fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

Il sig. Vito Sinisgalli fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il sig. Giacomo Racana di Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santomenna, Palena, Casalnuovo Lucano, Lauria, Montemilone, Montemurro e Pietrapertosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laviano, Montecorvino Pugliano, Bellante, Guardialfiera, Noepoli, Paglieta e Castilenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Francesco Fabbricatore fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laviano (Salerno).

Il sig. Alfonso Della Corte fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Il sig. Giuseppe Caccioni fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo).

Il sig. Alessandro Villani fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardialfiera (Campobasso).

Il rev. Antonio Lavitola fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza).

Il sig. Angelomaria Di Giulio fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti).

Il sig. Fedele Adolfi fu Donato è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2732)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pau, Ploaghe, Solarussa, Villasalto, Montresta, Decimoputzu, San Nicolò Gerrei, Villaurbana, Narbolia, Fluminimaggiore, Morgongiori, Usellus, Villacidro, Tuili, Collinas, Sardara, Bessude e Masullas.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giorgino Meloni Crobeddu fu Marcellino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

Il sig. Giovanni Maria Sini fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari).

Il sig. Francescangelo Solinas Madau fu Salvatore Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari).

Il sig. Vincenzo Congiu fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

Il sig. Francesco Sardu Pischedda fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

Il sig. Gerolamo Serreli Uccheddu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari).

Il sig. Nicolò Furcas fu Giovanni Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).

Il sig. Efisio Zucca fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Cubadda di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari).

Il sig. Alberto Gabrielli fu Gabriele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fluminimaggiore (Cagliari).

Il sig. Pietro Contu Massa fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari).

Il sig. Antonio Pirastu Casula fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari).

Il sig. Sisinnio Steri Pittau di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Melis Pintori fu Ilario è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).

Il sig. Salvatore Onnis di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).

Il sig. Fortunato Tuveri Ibba di Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari).

Il sig. Emanuele Sanna fu Basilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).

Il sig. Giuseppe Salis Puddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena e nomina del Prefetto di quella Provincia a commissario straordinario alla Camera stessa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1945, con il quale, fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nella persona dell'ing. Luigi Lorenzo Tardini;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto ing. Tardini in data 17 aprile 1947;

Visto il verbale della riunione tenuta dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agicoltura di Modena in data 29 marzo 1947, nel quale è dichiarato che gli altri componenti la Giunta stessa, messi a giorno della determinazione presa dal proprio presidente, hanno deciso di rassegnare anche essi le proprie dimissioni, ad eccezione del rappresentante dei lavoratori;

Considerato che da quanto si rileva sia dalla surrichiamata lettera di dimissioni sia dal citato verbale della riunione della Giunta, è da ritenere che l'atteggiamento assunto al riguardo dai dirigenti della Camera, ad eccezione, come si è sopra detto, del rappresentante dei lavoratori, non possa assicurare — nelle more procedurali della nomina dei nuovi organi — la necessaria integrale esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi e delle attribuzioni camerali, nonchè di quelli degli organi periferici delle Amministrazioni centrali;

Decreta:

Art. 1.

E' sciolta la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Modena assume le funzioni di commissario straordinario della Camera stessa, per addivenire alla rinnovazione degli organi normali della Camera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1947.

Proroga della gestione commissariale straordinaria della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie portuali;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1946, con il quale il colonnello di porto in posizione ausiliaria Pasquale De Marco è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Torre Annunziata;

Considerata la necessità di prorogare per un breve termine la gestione commissariale della Compagnia suddetta, allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera inziata per il suo riordinamento;

Decreta:

Articolo unico.

I poteri conferiti al colonnello di porto in posizione ausiliaria Pasquale De Marco, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata, sono prorogati di mesi due a decorrere dal 4 giugno 1947.

Roma, addì 2 giugno 1947

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1947.

Parziale revoca di divieto di pesca in un tratto del fiume Po, in Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° giugno 1936, n. 8976, col quale veniva, ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la pesca lacuale e fluviale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, proibita la pesca nel fiume Po, in Torino, limitatamente al tratto compreso fra il ponte Vittorio Emanuele e i 50 metri a valle della diga Michelotti;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria in data 5 marzo 1947 tendente ad ottenere che nel predetto tratto di fiume fosse consentita la pesca con la sola canna a piedi;

Considerato che la pesca esercitata dalla riva, con la sola canna, non può recare serio pregiudizio alla fauna ittica del fiume in parola;

Considerata, d'altra parte la necessità di favorire la pesca dilettantistica, nell'attuale difficile momento;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Decreta:

In deroga al decreto Ministeriale 1° giugno 1936 è consentita, a datare dal presente decreto, la pesca con la sola canna a piedi, nel fiume Po, in Torino, nel tratto che va dal ponte Vittorio Emanuele (compreso) sino a 50 metri a valle della diga Michelotti.

Roma, addì 4 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Pietrasanta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Pietrasanta nel quale è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Pietrasanta.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1947

Il Ministro: SCELBA

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1947.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con l'altro decreto del 5 gennaio 1939;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1945, con il quale vennero nominati per un quadriennio i membri governativi ed il presidente della Deputazione amministratrice, nonchè il presidente del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che tutti i componenti la sunnominata Deputazione ed il Collegio sindacale, ad eccezione del presidente del Collegio stesso, hanno rassegnato le dimissioni e che esse sono state accettate;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione per un nuovo quadriennio della ripetuta Deputazione e di nominare, per lo stesso periodo il presidente del Collegio sindacale;

Viste le nomine a deputati fatte dal comune di Siena nelle persone dei signori Raselli prof. avv. Alessandro; Rho dott. Paolo; Lops ing. Stefano e Ciampolini professore avv. Carlo e dalla provincia di Siena nella persona del sig. Vittorio Bardini;

Visto che a comporre il Collegio sindacale dell'istituto sono stati nominati dal comune di Siena come sindaci effettivi i signori Manlio Bertoldi e rag. Marino Vetturini e come sindaci supplenti i signori dottor Daniele Aricò e rag. Enrico Braconi;

Ritenuto che occorre completare la Deputazione con i membri di nomina governativa e nominarne il presidente, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Decreta:

I signori prof. Roberto Bracco, Giuseppe Sartori ed avv. Arrigo Gianni sono nominati, per un quadriennio, membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

Il prof. Roberto Bracco è nominato, per il periodo suindicato, presidente dell'Istituto predetto.

Il comm. rag. Paolo Ambrogio è confermato presidente del Collegio sindacale dell'Istituto stesso per il suddetto quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.

Approvazione di una clausola speciale per l'assicurazione complementare « Beneficio figli postumi » presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale per l'assicurazione complementare « Beneficio figli postumi »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è autorizzata ad inserire nelle proprie polizze di assicurazione sulla vita la seguente clausola

per l'assicurazione complementare « Beneficio figli postumi ».

« In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto e semprechè:

a) al momento della morte dell'assicurato la di lui moglie non risulti separata dallo stesso;

b) la morte dell'assicurato non sia dovuta a suicidio o a conseguenza di tentato suicidio, oppure a cause dipendenti da guerra;

c) la polizza sia in regola col pagamento dei premi e non sia ridotta a' sensi dell'art. 6 delle condizioni generali;

d) un figlio o dei figli dell'assicurato nascano entro sei mesi dalla data del decesso.

La Compagnia — in aggiunta alle prestazioni previste dal contratto — verserà alla vedova dell'assicurato a compimento del primo anno di età di almeno uno dei nuovi nati una somma pari al capitale assicurato in caso di morte e comunque non superiore a L. 50.000.

La presente assicurazione complementare è prestata mediante corresponsione di un premio unico di L. 100 ».

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2757)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 16 giugno 1947.

Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1947 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sull'ordinamento del Ministero dell'alimentazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1947, n. 134) contenente le norme per il conferimento ai Granai del popolo del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone di produzione 1947, nonchè la determinazione delle trattenute dei cereali stessi;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Ritenuta la necessità di disciplinare, con le stesse norme adottate per la campagna 1945-46 con il decreto Commissariale 18 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945, la macinazione dei quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1947 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto Commissariale 18 maggio 1945, relativo alla disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale, valgono anche per la macinazione del grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1947, trattenuti per il consumo familiare ed aziendale dagli aventi diritto ai sensi della tabella allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 maggio 1947, n. 439, intendendosi sostituite alle parole « per l'annata di consumo 1945-46 » e « decreto Ministeriale 28 aprile 1945 » rispettivamente le seguenti: « annata di consumo 1947-48 » e « decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 maggio 1947, n. 439 ».

Nell'applicazione, per l'annata di consumo 1947-48, dell'art. 2 del citato decreto Commissariale 18 maggio 1945, il ritiro da parte del Comune, della bolletta di macinazione scaduta di validità deve intendersi riferito alla bolletta rilasciata per l'annata di consumo 1946-47.

Art. 2.

L'art. 4 del citato decreto Commissariale 18 maggio 1945, tenuto conto della tabella relativa alle trattenute di diritto, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 maggio 1947, n. 439, viene così modificato:

« I Comuni debbono indicare sulla « bolletta di macinazione » per ciascuno dei cereali di cui al 1° comma dell'art. 1 i quantitativi trattenuti ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 30 maggio 1947, n. 439, distintamente per il consumo familiare, per gli usi zootecnici e per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi nonchè la quantità dei cereali macinabile mensilmente per il consumo familiare dell'avente diritto.

La quantità macinabile mensilmente per il consumo familiare deve corrispondere alla 12ª parte del quantitativo complessivamente trattenuto quando:

a) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 2,40 di grano pro-capite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od uno minore, ma non inferiore a q.li 1,80 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali);

b) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 1,80 di grano pro-capite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od uno minore, ma non inferiore a q.li 1,50 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Quando, invece, gli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) in effetti abbiano potuto trattenere meno rispettivamente di q.li 1,80 e di q.li 1,50 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali), la quantità macinabile mensilmente deve essere per i primi di kg. 15 e per i secondi di kg. 12,500 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(2972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Oppido Mamertino (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2854)

Autorizzazione al comune di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Schio (Vicenza), di un mutuo di L. 1.136.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2855)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Erchie del comune di Maiori (Salerno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, in data 1° giugno 1947 è stata dismessa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 180 sita sulla spiaggia di Erchie, facente parte del mappale n. 190 del comune di Maiori.

(2922)

Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Amantea (Cosenza)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, in data 1° giugno 1947 è stata dismessa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 17.621 sita sulla spiaggia di Amantea (Cosenza) compresa in catasto al foglio n. 4 del Comune omonimo.

(2923)

Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia di Casalvelino (Salerno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, in data 1° giugno 1947 è stata dismessa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 303 sita sulla spiaggia di Casalvelino, compresa in catasto al foglio n. 30 del Comune omonimo.

(2924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Carlo Marcellini di Umberto e di Chiara Anselmi, nato a Napoli il 9 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Università di Napoli il 5 novembre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2954)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Tarante

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani attribuendo l'incarico presidenziale al sig. Palumbo dott. Giuseppe.

(2927)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce e ne è stata affidata la presidenza al sig. ing. Paolo Muzzaci.

(2928)

Nomina del presidente dell'Istituto per le case popolari della provincia di Enna

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna attribuendone l'incarico presidenziale all'ing. Emilio Sciacca.

(2929)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova

Con decreto Ministeriale in data 23 giugno 1947, i signori Buosi avv. Enrico e Lorato Cirillo sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

(2930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mongrando (Vercelli)

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1947, la zona di Mongrando (Vercelli), della estensione di ettari 303 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, torrente Imagna;

ad ovest, strada provinciale Biella-Ivrea;

a nord-ovest, torrente Viona;

a sud, strada comunale per Vermogno in territorio del comune di Zubiena;

ad est, linea retta seguendo la direttrice della strada che tende a Borriana in territorio del comune di Zubiena;

a nord-est, torrente Elvo.

(2931)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sassuolo e Prignano (Modena)

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1947, è vietata, fino a nuova disposizione e sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nei comuni di Sassuolo e Prignano, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale Sassuolo-Prignano;

ad ovest, con le località Belvedere, Cà dei Mangerini fino a raggiungere il crinale a Cà Rotta di sotto e Cà Rotta di sopra;

a sud, con le Braide a Cà Malacode;

ad est, strada comunale Monte Baranzone-Montegiblo fino a raggiungere la strada comunale Sassuolo-Prignano presso Corte Frigeri.

(2932)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1947 - N. 125

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25		
India (Bombay)	30,20	*Cambi esportazione*	
Norvegia	20,1625	Dollaro	831 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.214 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	216 —

Rendita 3,50 % 1906	79,30
Id. 3,50 % 1902	78,60
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,35
Id. 5 % 1936	90,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,175
Id. 5 % convertiti 1951	95,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio presso convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:

A) ottanta posti ordinari nei convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;

B) due posti di Fondazione « Giuseppe Caddeo Frois » presso il Convitto nazionale di Cagliari, riservati in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi;

C) trenta posti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Ginnasio.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitti e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non cittadini della Repubblica anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1947.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali o nei convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - Div. V) non oltre il 31 luglio 1947.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1946-1947 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano frequentato la 5ª classe elementare dovranno presentare l'attestato di ammissione alla 1ª media.

I titoli di studio devono avere sicuro valore legale;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa, legalizzato;

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non cittadini della Repubblica attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separata istanza per ciascuno di essi, unendo ad una sola i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi convittori mediante certificato del rettore del convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 26 giugno 1947

Il Ministro: GONELLA

(2917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio presso istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati:

1) Educandato « S. Benedetto » di Montagnana, un posto gratuito;

2) Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, tre posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

3) Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, due posti gratuiti riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

4) Collegio « S. Agostino » di Piacenza, un posto gratuito (qualora detto Istituto col prossimo anno scolastico non sarà in grado di poter riprendere la sua attività i posti potranno essere goduti presso altri collegi);

5) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, due posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non cittadine della Repubblica anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 31 dicembre 1947.

Del requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei convitti nazionali o di altro istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza a parità di merito, alle orfane di guerra o di caduti per causa di guerra, alle figlie dei decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 31 luglio 1947 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica (Div. V), apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1945-46 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano frequentato la 5ª classe elementare dovranno presentare l'attestato di ammissione alla 1ª media. I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia, legalizzato;

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per le italiane non cittadine della Repubblica, attestato del console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese necessarie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei convitti nazionali o di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi convittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 26 giugno 1947

Il Ministro: GONELLA

(2918)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.